

La GUIDA del Quotidiano IPSOA

Antiriciclaggio: dualismo del regime sanzionatorio

Lo scenario normativo ha subito, nel tempo, importanti e radicali modifiche fino a giungere all'elaborazione di una specifica definizione di riciclaggio, con la previsione di una diversa tipologia di sanzioni, penali e/o amministrative correlata alla natura dell'omissione o dell'infrazione commessa.

di Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima (BA), Avvocato, Ernesto Sellitto - Avvocato, Loconte & Partners

Si intende comunemente per riciclaggio ogni attività diretta a far perdere al denaro, oppure a beni o altre utilità economiche di provenienza delittuosa, la riconoscibilità della loro origine illecita e/o ad immetterli nel ciclo economico-finanziario attraverso iniziative economiche lecite.

Il primo strumento di contrasto al fenomeno del riciclaggio risale al 1978 - l'art. 648-bis c.p. è stato, infatti, introdotto dall'art. 3, D.L. n. 591 del 21 marzo 1978 - e la prima formulazione di tale illecito penale mirava a punire la sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di estorsione. Il reato di riciclaggio, pertanto, si poteva configurare solo in presenza di una diretta correlazione del denaro e dei valori con una serie di reati "presupposto" analiticamente tipizzata.

Lo scenario normativo ha subito, nel tempo, importanti e radicali modifiche, giungendo all'elaborazione di una specifica definizione di riciclaggio con la previsione di una diversa tipologia di sanzioni, penali e/o amministrative correlata alla natura dell'omissione o dell'infrazione commessa.

Il legislatore ha, dunque, confermato il dualismo del regime sanzionatorio prevedendo che la violazione della normativa antiriciclaggio possa determinare l'applicazione di sanzioni sia di natura penale che di natura amministrativa.

Occorre, dunque, per un corretto inquadramento delle sanzioni previste in materia di antiriciclaggio, considerare la sanzione penale derivante dal reato di riciclaggio e dall'impiego di denaro di provenienza illecita (articoli 648-bis e 648-ter c.p.) e, nel contempo, le sanzioni, sia penali che amministrative, previste dal D.Lgs. n. 231 del 2007.

Il D.Lgs. n. 231/2007, infatti, oltre a prevedere sanzioni di natura amministrativa (art. 57 e seguenti), indica all'art. 55 una serie di sanzioni di natura penale con riferimento alla violazione di determinati obblighi, quali:

- violazione degli obblighi di identificazione;
- violazione degli obblighi di segnalazione;
- violazione degli obblighi di registrazione.

Nelle tabelle che seguono sono riepilogate le principali sanzioni amministrative e penali in tema di antiriciclaggio previste dal D.Lgs. n. 231 del 2007.

Sanzioni penali

Art. 55	Fattispecie sanzionata	Sanzione
comma 1	Violazione delle disposizioni concernenti l'obbligo di identificazione	Multa da 2.600 a 13.000 euro
comma 2	Omessa o falsa indicazione da parte dell'esecutore dell'operazione delle generalità del soggetto per conto del quale esegue l'operazione	Reclusione da 6 mesi ad un anno e multa da 500 a 5.000 euro
comma 3	Omessa o falsa fornitura da parte dell'esecutore dell'operazione di informazioni sullo scopo e natura del rapporto continuativo o prestazione professionale	Arresto da 6 mesi e 3 anni ed ammenda da 5.000 a 50.000 euro
comma 4	Omessa, tardiva od incompleta registrazione	Multa da 2.600 a 13.000 euro
comma 5	Omessa comunicazione da parte del collegio sindacale, consiglio di sorveglianza, comitato di gestione	Reclusione fino ad 1 anno e multa da 100 a 1.000 euro
comma 6	Utilizzo di mezzi fraudolenti per l'adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione	La sanzione di cui ai commi 1, 2 e 4 è raddoppiata
comma 7	Omessa, tardiva od incompleta comunicazione da parte di soggetti ex art. 11 comma 1, lettera h), e comma 3, lettere c) e d)	Multa da 2.600 a 13.000 euro
comma 8	Violazione del divieto di comunicazione in materia di segnalazione	Arresto da 6 mesi a 1 anno o con ammenda da 5.000 a 50.000 euro
comma 9	Indebita utilizzazione o falsificazione di carte di credito o pagamento	Reclusione da 1 a 5 anni e multa da 310 a 1.550 euro
comma 9-bis	Per le violazioni previste dall'art. 131-ter, D.Lgs. n. 385/1993, nonché per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4	Confisca degli strumenti che sono serviti a commettere il reato

Sanzioni amministrative

Articolo	Fattispecie sanzionata	Sanzione
56	Violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela-organizzazione-registrazione procedure e controllo interno	Sanzione pecuniaria da 10.000 a 200.000 euro
57, comma 1	Violazione dell'obbligo di sospensione dell'operazione sospetta di riciclaggio o finanziamento del terrorismo	Sanzione pecuniaria da 5.000 a 200.000 euro
57, comma 1-bis	Gli intermediari finanziari che aprono o mantengono, anche indirettamente, conti di corrispondenza con una banca di comodo	Sanzione pecuniaria da 25.000 a 250.000 euro
57, comma 2	Omessa istituzione dell'archivio unico informatico	Sanzione pecuniaria da 50.000 a 500.000 euro
57, comma 3	Omessa istituzione del registro della clientela o mancata adozione delle modalità di registrazione	Sanzione pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro
57, comma 4	Omessa segnalazione di operazione sospetta	Sanzione pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo dell'operazione non segnalata
57, comma 5	Violazione degli obblighi informativi nei confronti dell'UIF	Sanzione pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro
58, comma 1	Violazione degli obblighi derivati dalla limitazione dell'uso dei contanti e titoli al portatore ed assegni	Sanzione pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo trasferito
58, comma 2	Libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo superiore a 5000 euro	Sanzione pecuniaria dal 20% al 40% del saldo
58, comma 3	Violazione dell'obbligo di estinzione o riduzione dei libretti di deposito bancari al portatore con saldo superiore a 5.000 euro	Sanzione pecuniaria dal 10% al 20% del saldo del libretto al portatore
58, comma 5	Violazione del divieto di apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia	Sanzione pecuniaria dal 20% al 40% del saldo
58, comma 6	Violazione del divieto di utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri	Sanzione pecuniaria dal 10% al 40% del saldo
58, comma	Mancata comunicazione in presenza di violazioni delle disposizioni in materia di limitazioni all'uso del contante e titoli	Sanzione pecuniaria dal 3% al 30% dell'operazione,

7	al portatore	del saldo del libretto o del conto
---	--------------	------------------------------------

Copyright © - Riproduzione riservata

Copyright © 2013 Wolters Kluwer Italia - P.I. 10209790152 - Cod. ISSN 2239-0545
Sviluppato da [OS3 srl](#)